



COMUNE DI TRABIA
Città Metropolitana di PALERMO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI**

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	
Articolo 3 – Istanza di definizione agevolata	
Articolo 4 – Comunicazione di adesione agevolata	
Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata	
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	
Articolo 8 – Entrata in vigore	

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di avvisi di pagamento.

Art. 2 – Oggetto della definizione Agevolata

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate comunali:

- Debiti di natura tributaria (IMU- TARI) derivanti da atti esecutivi emessi entro il 31/12/2025, non affidati ad Agenzia delle Entrate –Riscossione, o derivanti da atti non esecutivi maturati alla data del 31/12/2025.
- Debiti di natura patrimoniale (Canone Unico Patrimoniale) derivanti da atti esecutivi emessi entro il 31/12/2025 non affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione.

Tali debiti possono essere estinti versando la sola sorte capitale, gli interessi al saggio legale, oltre le spese effettive maturate al fine di garantire gli equilibri di bilancio. È esclusa dalla definizione agevolata la quota di competenza dello Stato relativa all'IMU gravante sui fabbricati industriali e commerciali, sugli alberghi e sugli altri immobili di categoria D.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti per i quali sono pendenti delle controversie, in ogni stato e grado alla data dell'entrata in vigore del regolamento. Più precisamente, in relazione ai giudizi di primo grado, è sufficiente che entro la suddetta data il ricorso sia stato notificato dalla controparte. Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data di entrata in vigore del regolamento. Non è consentito accedere alla definizione agevolata in relazione alle cause il cui grado di giudizio si sia già concluso con pronuncia definitiva prima della presentazione dell'apposita domanda. Sono altresì escluse le controversie che concernono anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'U.E., nonché le somme dovute a titolo di recuperi di aiuti di Stato ex art. 16 del Regolamento UE 2015/1589 d.d. 13.07.2015 del Consiglio.

3. Possono essere oggetto di regolarizzazione agevolata, con il pagamento in maniera spontanea della sola sorte capitale, anche gli omessi e/o infedeli adempimenti dichiarativi e gli omessi e/o parziali versamenti per i tributi:

- TARI ordinaria, per gli anni 2021-2022-2023-2024, non ancora oggetto di accertamento da parte dell'Ente;
- TARI per omessa o infedele dichiarazione e CUP per gli anni 2023/2024, non ancora oggetto di accertamento da parte dell'Ente;

- IMU per gli anni 2021/2022/2023/2024, non ancora oggetto di accertamento da parte dell'Ente. E' esclusa dalla definizione agevolata la quota di competenza dello Stato relativa all'IMU gravante sui fabbricati industriali e commerciali, sugli alberghi e sugli altri immobili di categoria D (tranne i D/10).
- entrate derivanti da C.U.P. Canone Unico patrimoniale 2021-2022-2023-2024;
- entrate derivanti da contravvenzioni C.d.S 2021-2022-2023-2024;
- ogni altra entrata patrimoniale dell'Ente 2021-2022-2023-2024.

4. Sono comunque esclusi dalla definizione di cui ai commi precedenti i crediti derivanti dalle addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.

Art. 3 – Istanza di definizione alla procedura Agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Ente impositore, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, apposita istanza, con una delle seguenti modalità:

- a. trasmissione a mezzo PEC;
- b. presentazione a mano presso l'Ufficio di Protocollo;

In entrambi i casi l'istanza dovrà pervenire all'Ente entro il 31 Ottobre 2026. Qualora il presente regolamento dovesse essere pubblicato sul sito istituzionale oltre la data del 30 giugno 2026, il termine di presentazione dell'istanza di definizione agevolata scadrà decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione. L'istanza di definizione agevolata dovrà essere presentata utilizzando la modulistica

predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale.

2. Nell'istanza di cui comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Detti giudizi, dietro presentazione di copia dell'istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

Tale documentazione dovrà essere depositata dal contribuente alla segreteria dell'organo giudicante entro 10 giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, dandone notizia all'Ente. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

3. La presentazione dell'istanza di definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

Art. 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

L'Ente impositore, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, e comunque entro il 15/11/2026, comunica al debitore le somme complessivamente dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento. Il pagamento potrà avvenire:

- a) in unica soluzione entro il 30/11/2026;
- b) secondo un numero di rate variabile a seconda dell'importo complessivamente dovuto come di seguito riportato:

da € 101,00 euro ad € 500,00 n. 02 rate bimestrali;

da € 501,00 euro ad € 1.000,00 n. 04 rate bimestrali;

da € 1.001,00 ad € 3.000,00 n. 06 rate bimestrali;
da € 3.001,00 ad € 6.000,00 n. 12 rate bimestrali;
da € 6.001,00 ad € 20.000,00 n. 18 rate bimestrali;
oltre euro 20.000,00 36 rate bimestrali.

Per importi superiori ad € 5.001,00, la rateizzazione è garantita da *idonea polizza fideiussoria di immediata escussione*, a pena di inammissibilità, per il debito de quo e per la durata della rateizzazione stessa.

c) ciascuna rata avrà scadenza l'ultimo giorno del bimestre, oltre i 5 giorni concessi dall'Ente, a partire dal mese di trasmissione della comunicazione del presente comma. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

2. Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è esclusa la compensazione con altri crediti tributari o di altra natura del debitore nei confronti del medesimo Ente impositore.

3. Entro il termine di cui al comma 1, l'Ente può anche esprimere l'eventuale diniego alla definizione agevolata sia totale che parziale comunicandone le ragioni.

Art. 5 – Effetti della definizione Agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione, in caso di controversie pendenti, comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, mentre il completo adempimento degli obblighi previsti determina l'estinzione del giudizio.

3. In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento superiore a 5 giorni dell'unica rata o dell'omesso/insufficiente/tardivo versamento di due rate, oltre i 5 giorni concessi dall'Ente, anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio per tutti i carichi inseriti nell'istanza di definizione agevolata, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto, comunicando il *ricalcolo delle suddette somme*.

4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 7 –Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza a dichiarazione di cui all'art. 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. L'Ente impositore relativamente ai debiti definibili, a partire dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino a conclusione dell'istruttoria della stessa, non può attivare le procedure di riscossione coattiva e non può avviare azioni esecutive o cautelare. Il Responsabile dell'entrata individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e dalla normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito web del Comune di Trabia il giorno stesso della sua approvazione.